

Ordinanza del 4 ottobre 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Dal punto di vista metodologico, l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Ai fini della valutazione della confondibilità fra segni in conflitto il normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico nel quale le imprese operano, ben potendosi ritenere quale consumatore medio di riferimento un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza siano tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni.

Principi espressi dal Tribunale che, in accoglimento del reclamo, ha revocato l'ordinanza con la quale era stato inibito l'utilizzo di segni per presunta contraffazione di marchi comunitari (oggi marchi dell'Unione europea) registrati.

In particolare è stato affermato che, pur potendosi ravvisare somiglianze non marginali tra i rispettivi segni, sia sotto il profilo grafico, che fonetico, simili analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni, attenendo esse a profili funzionali ancillari privi di originalità e distintività. Il collegio ha precisato che ad

una valutazione globale, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva, i grafemi risultavano tra loro eterogenei e a livello semantico i claims dei segni veicolavano concetti differenti, in quanto il primo, sarebbe stato volto ad esprimere un messaggio di tipo esortativo, tipo slogan, mentre il secondo si sarebbe limitato a richiamare alla mente del pubblico il profilo della provenienza “creativa” del prodotto.

[Ord. 4.10.2018Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza dell'11 dicembre 2018, n. 3360 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La protezione accordata dall'ordinamento ai modelli non registrati ha, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002, una durata circoscritta all'arco temporale dei tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta. Tale protezione assicura al titolare del modello non registrato il diritto di vietare la commercializzazione di prodotti che riproducano il modello tutelato soltanto qualora l'utilizzazione contestata sia derivata dalla copiatura del modello oggetto di protezione. Ipotesi, questa, che non ricorre qualora si tratti di un'opera creativa realizzata in modo indipendente da un terzo e si possa ragionevolmente ritenere che costui non

conoscesse il disegno o modello del titolare.

Non è tutelabile il modello comunitario non registrato che sia privo di carattere individuale. Tale requisito ricorre nel caso in cui, alla stregua di un giudizio sintetico, l'utilizzatore tragga dall'osservazione del modello la fondata sensazione di un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello divulgato anteriormente.

In relazione all'utilizzo di un determinato *packaging* l'imitazione servile è ipotizzabile qualora un'impresa adotti illecitamente per i propri prodotti confezioni che riprendono gli attributi estetici o le forme delle confezioni dei prodotti di un concorrente, sempre che siano dotati di capacità distintiva, in quanto idonei a ricollegare quel determinato prodotto al suo produttore.

L'appropriazione di pregi ricorre qualora un'impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualità non possedute, ma appartenenti ai prodotti dell'impresa concorrente. Deve trattarsi di qualità intrinseche del prodotto oggettivamente dotate di capacità individualizzante, essendo pregi assolutamente peculiari propri del concorrente e predicati del prodotto; pertanto detti pregi non possono riguardare il *packaging*, dovendo riguardare piuttosto il suo contenuto, dal momento che in qualsiasi mercato la confezione di una determinata merce non è oggetto di opzione preferenziale autonoma e disgiunta dal suo contenuto, al netto della forza attrattiva dagli espedienti estetici di *marketing*.

Il conferimento di un premio per la categoria *packaging* non attesta alcuna capacità individualizzante della confezione sul mercato di riferimento, qualora la premiazione avvenga all'esito di un concorso cui partecipano soltanto gli operatori che si sono iscritti volontariamente ed escluda qualsiasi valutazione comparativa di portata generale tra prodotti del medesimo settore, idonea a individuare capacità individualizzanti da elevare a pregi di un prodotto.

L'illecita concorrenza per agganciamento parassitario consiste in un indebito "travaso" di notorietà dal soggetto più noto a quello meno noto, circostanza che porta ad escludere sotto il profilo logico—la configurabilità di tale fattispecie nel caso in cui sia ravvisabile un travaso di notorietà anomalo, ossia dal soggetto meno noto a quello più noto.

Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della violazione dei diritti di su un disegno o modello comunitario non registrato avente ad oggetto il packaging di prodotti alimentari, nonché' del compimento di illeciti concorrenziali, con conseguenti richieste inibitorie e di risarcimento del danno asseritamente subito.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il modello comunitario non registrato vantato dalla società attrice fosse privo del requisito del carattere individuale e in ogni caso che la realizzazione del packaging della concorrente fosse un'opera di creazione indipendente, non lesiva dei diritti della prima.

Il Tribunale ha escluso inoltre la configurabilità dell'imitazione servile delle confezioni dei prodotti dell'attrice in quanto le stesse risultavano essere prive di capacità individualizzante nella misura in cui le caratteristiche estetiche evocate apparivano del tutto standardizzate e prive di distintività. L'idea asseritamente creativa da cui aveva tratto origine il packaging in questione rinveniva infatti il suo nucleo centrale nell'utilizzo di sacchetti da forno comunemente impiegati per contenere il pane per commercializzare tramezzini.

È stata infine esclusa la possibilità di ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di appropriazione di pregi o di agganciamento parassitario per l'assenza dei relativi presupposti.

[Sent. 11.12.2018Download](#)

Ordinanza del 12 gennaio 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Integrano un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. la produzione e la commercializzazione di macchinari realizzati sfruttando informazioni, disegni e progetti di un concorrente.

La configurazione della fattispecie di concorrenza sleale non appare incompatibile, ai fini della concessione di una misura cautelare, con l'intervenuto fallimento della società asseritamente danneggiata, quando i comportamenti illeciti risultino idonei a frustare la fruttuosità delle aspettative liquidatorie del fallimento.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento del reclamo proposto dal curatore di una società dichiarata fallita avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze cautelari formulate nei confronti del concorrente che aveva a suo dire illegittimamente sfruttato le informazioni segrete relative a progetti e disegni della fallita riguardanti macchinari industriali. Il Tribunale, dopo aver ritenuto dimostrata l'esistenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio serio ed irreparabile al diritto riconosciuto alla curatela di monetizzare i beni immateriali della società fallita, ha inibito al resistente di immettere illegittimamente sul mercato macchinari, derivati da progetti, disegni e informazioni della fallita.

[Ord. 12.1.2018Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L'azione risarcitoria ex art.1218 c.c. per violazione degli obblighi di collaborazione tra affiliati previsti in un contratto di franchising non può essere esperita "orizzontalmente" (tra affiliati) ma solo "verticalmente" tra affiliante ed affiliati.

Principio espresso nel contesto di un'azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 28 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott.

Lorenzo Lentini

Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso di interesse rispetto al tasso-soglia di cui alla disciplina antiusura, il tasso degli interessi moratori non è da sommarsi a quello degli interessi corrispettivi.

Principio espresso nel contesto di un'azione di nullità di un contratto di locazione finanziaria per asserita violazione della disciplina antiusura.

[Sent. 28.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 26 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall'investitore per effetto della vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario finanziario che abbia violato gli obblighi informativi ex art. 21 del Testo Unico della Finanza, il corretto parametro da assumersi è il valore che gli strumenti finanziari in questione avevano al tempo in cui sarebbe stato possibile dismetterli tempestivamente e non invece il successivo momento in cui l'investitore discrezionalmente decideva di venderli, scommettendo così su un incremento del loro valore. L'intermediario non può dunque rispondere dell'ulteriore decremento di valore degli strumenti, essendo questo dovuto ad un comportamento colposo dell'investitore.

Principio espresso nel contesto di una azione per danni proposta da un investitore nei confronti di un intermediario finanziario per il collocamento di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

[Sent. 26.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 12 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Nei

mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura

composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità

di adempimento di due obbligazioni poste a carico del

mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. Civ., n. 11400/2014).

In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi, con conseguente nullità della clausola in tema di determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica.

Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente consumatore nella comprensione dell'effettiva dinamica economica dei vari rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne la comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluyente nella prospettiva dell'accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell'interesse passivo.

Invero, la pattuizione è indeterminata quando si può interpretare in un senso che conduce ad un risultato, e pure in altro senso che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata

quando univoche ne
sono le conseguenze.

Pertanto, si può affermare che vi è determinatezza
o determinabilità dell'interesse pattuito quando l'interesse
dovuto è correlato
ad un dato esterno – quale il tasso Euribor – di cui non sia
stata contestata l'oggettiva
conoscibilità, così risultando univoco.

*Principi espressi a seguito del giudizio di appello
promosso dal mutuatario avverso la sentenza del tribunale che
aveva respinto la
domanda dallo stesso proposta al fine di sentire dichiarare la
gratuità del
contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.*

[Sent. 12.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 12 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti ad un intermediario finanziario comporta l'obbligo restitutorio in capo a quest'ultimo di tutte le somme versate, al netto di quanto conseguito in sede di disinvestimento di detti strumenti.

Principio espresso nel contesto di un'azione in cui

l'investitore invocava la nullità dei contratti stipulati con l'intermediario finanziario per omessa menzione della facoltà di recesso ex art. 30, c. 7, del Testo Unico della Finanza.

[Sent. 12.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza 31 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'illecito concorrenziale dello storno di collaboratori presuppone l'esistenza di un'impresa che attragga le risorse umane di un soggetto concorrente e, pertanto, tale fattispecie non viene integrata qualora l'impresa concorrente nasca contestualmente alle dimissioni dei collaboratori e per loro iniziativa, pena l'indebita sovrapposizione tra il piano soggettivo (l'impresa agente) e quello oggettivo (il personale stornato) dell'illecito.

Principio espresso nel contesto di un'azione di risarcimento danni per violazione della disciplina in tema di concorrenza sleale.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 29 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi
valevole la regola generale di cui all'art.1819 cc, secondo il
quale "se è
stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e
il mutuatario non
adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può
chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero".

Il criterio di ammortamento alla
francese, ovvero a rate costanti, non dà
di per sé origine all'applicazione di interessi anatocistici,
in violazione
dell'art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014
della Cassazione:
"nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di
rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed
interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni
poste a carico
del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della
somma ricevuta
in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il
suo godimento –
che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità
diverse. Il fatto che

nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia".

L'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita applicazione dell'interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull'intera rata scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una quota di interessi.

Non sono in senso stretto qualificabili come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.

Dal principio di accessorietà deriva che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile richiedere al debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità

di un contratto di finanziamento, è soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può richiedere l'adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l'obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l'obbligo, per accessorietà, di garantire detta obbligazione.

In caso di mutuo di scopo, l'effettiva attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all'ipotesi della mera enunciazione dei motivi dell'atto da parte del mutuatario, come tale certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza dello scopo pattuito.

Laddove non previsto da una specifica clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente dal mutuo e dal rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti, l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in caso di impiego della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso

di impiego di essa
per altre finalità; inoltre, l'estinzione totale o parziale
del saldo negativo
di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza
della provvista,
sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che
derivati da
conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento
da parte di altri
intermediari.

E' da escludersi la nullità del mutuo
per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la
determinazione del
tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità,
è realizzata
mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di
indubbia conoscibilità,
e di non equivoca applicazione.

*Principi espressi a seguito dell'impugnazione della sentenza
con
la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo
emesso, a favore
dell'istituto di credito, per il pagamento della somma residua
del contratto di
mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli
appellanti hanno
argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del
contratto di mutuo.*

[Sent. 29.01.2020Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)